STATUTO

Art. 1 – Denominazione – Oggetto e Scopi

E' costituita l'Associazione denominata "EUDONNA MOVIMENTO FEDERATIVO FEMMINILE PER L'EUROPA", senza scopo di lucro, e con vocazione europea, avente per oggetto un programma socioculturale per promuovere l'effettiva pariteticità e la valorizzazione del ruolo della donna in tutti gli ambiti, per esempio quello culturale, sociale, istituzionale, lavorativo, politico, sia in Italia che in Europa.

L'Associazione è altresì coinvolta in ogni settore della vita civile ove si avverta l'esigenza delle cittadine e dei cittadini di veder tutelati i diritti fondamentali dell'uomo, quelli della libertà e della democrazia.

Per quanto riguarda il particolare impegno dell'Associazione nell'ambito del Femminile, si precisa ulteriormente che l'Associazione si pone l'intento di avviare in appositi seminari formativi, con la collaborazione di esperti aventi competenze in ambito antropologico, sociologico, psicologico, sessuologico, ma anche nel diritto del lavoro, di famiglia, delle pari opportunità, nel diritto internazionale, nella comunicazione, nella formazione, per stimolare un confronto sociale sulle dinamiche in atto tra Sessi. Lo scopo è sollecitare un grande movimento d'opinione sulla necessità che i cambiamenti epocali introdotti dall'emancipazione femminile possano rientrare in un Piano di armonizzazione della coppia, consapevole ed elaborato.

La riconciliazione nella coppia sarà la premessa da cui partire per produrre le

ricadute benefiche sulla società mentre l'impegno nella tutela dei diritti produrrà in parallelo, lavorando di concerto con enti che sono già presenti nel territorio, una visione a 360 gradi di ogni settore in cui diritti, libertà e democrazia sono stati disattesi e mortificati. In questo modo l'Associazione si pone l'obiettivo di conciliazione di opposte richieste sia sul piano del confronto Uomo-Donna sia su quello dei Diritti-Doveri nell'ambito della Società civile.

A questo scopo, l'Associazione promuove:

- rapporti con altre Associazioni o movimenti culturali e politici, sia
 italiani, sia stranieri, con Istituzioni sia pubbliche, private, italiane ed
 europee, per scambi di esperienze, dibattiti, ed ogni altro mezzo
 comunicativo ritenuto utile per la realizzazione degli scopi associativi
 e di eventuali finalità politiche ad essi connesse;
- manifestazioni, confronti, anche aperti al pubblico, per dibattere questioni d'interesse sociale, culturale e politico del ruolo della donna e dei diritti-doveri sui quali oggi si interroga la società civile, in linea con i dettami costituzionali ;
- ricerche e studi su aspetti specifici di dette tematiche, coordinando campagne di sensibilizzazione civile, politica e culturale su temi specifici o di carattere generale, ed organizzando per lo scopo attività editoriali, convegni, seminari ed ogni altra forma o mezzo di comunicazione pubblica e sociale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione può porre in essere e compiere tutte le attività necessarie od opportune in qualsivoglia settore operativo pubblico o privato senza limitazioni alcune, anche aderendo ad altre associazioni, organismi ed entità italiane od europee, che abbiano obiettivi e finalità simili o complementari.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, il cui primo indirizzo è fissato in via Salaria n° 292. Con deliberazione del Comitato di Presidenza, l'Associazione può trasferire la Sede ad altro indirizzo sempre in Roma, istituire ulteriori sedi secondarie od uffici operativi sia in Italia, sia nei territori della Comunità Europea. Il trasferimento della Sede dell'Associazione non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Organizzazione territoriale

L'Associazione, in relazione alle sue necessità od esigenze operative, ferma restando la Sede in Roma, può articolarsi funzionalmente su basi territoriali ed aggregative diverse. Il Comitato di Presidenza, mediante regolamento, disciplina la struttura organizzativa associativa finalizzata alla massima ed effettiva partecipazione degli associati.

Art. 5 – Simbolo associativo

Il simbolo associativo è rappresentato da UN RIQUADRO SUDDIVISO IN

QUATTRO SEZIONI UGUALI IN CUI UN OCCHIO RIVOLTO VERSO EST OCCUPA IL RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA E QUELLO IN BASSO A DESTRA, IL FLAG CONTENENTE I COLORI E I DISEGNI DELLA BANDIERA EUROPEA CON SEI STELLE GIALLE A SEMICERCHIO IN GRANDEZZA PROGRESSIVA E IL SETTORE IN BASSO A SINISTRA CONTENENTE LA SCRITTA "EUDONNA movimento federativo femminile per l'Europa".

Il simbolo associativo ideato da Giovanna Sorbelli costituisce patrimonio comune dell'Associazione, e potrà essere adattato a particolari esigenze ma anche sostituito.

Art. 6 – Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai Terzi ed in Giudizio spetta al Presidente, ovvero, in suo luogo se nominati dall'Assemblea degli associati anche in sede costitutiva, da due componenti del Comitato di Presidenza che operano con poteri e firma congiunta.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati:
- Il Comitato di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore unico, ovvero il Collegio dei Revisori.

Art. 8 – I soci od associati

I soci si suddividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

<u>I soci fondatori</u> sono tutti coloro che hanno sottoscritto e partecipato all'Atto costitutivo dell'Associazione, promuovendone la sua ideazione, costituzione ed organizzazione originaria.

I soci ordinari sono rappresentati da persone fisiche ovvero da enti nazionali ed internazionali, riconosciuti o non riconosciuti che, condividendo le finalità associative desiderino partecipare e sostenere i programmi dell'Associazione e che, su loro espressa domanda scritta raccomandata, risultino formalmente ammessi con delibera, ad insindacabile giudizio favorevole di almeno due terzi dei componenti del Comitato di Presidenza.

<u>I soci onorari</u> sono quelli che fra le personalità italiane e straniere, siano riconosciuti meritevoli di particolari benemerenze nell'ambito delle attività, ideali e programmi dell'Associazione, ed ammessi su specifica delibera del Comitato di Presidenza, con espresso esonero dal pagamento dei contributi associativi.

Art. 9 – Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritti partecipativi alle attività istituzionali ed alle iniziative e programmi dell'Associazione.

I soci fondatori ed i soci ordinari sono tenuti a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, il loro contributo fattivo per il perseguimento degli scopi associativi e per lo sviluppo dell'Associazione. Essi, altresì, sono tenuti al pagamento dei contributi associativi annuali, nei termini quantitativi e temporali fissati dal Comitato di Presidenza.

Art. 10 – Recesso ed esclusione

L'associato è libero di recedere dall'Associazione, con comunicazione raccomandata scritta indirizzata al Comitato di Presidenza, che vi provvede alla cancellazione nella prima riunione utile.

L'associato può essere escluso dall'Associazione:

- per mancato versamento del contributo annuale, con provvedimento non reclamabile del Comitato di Presidenza, dopo che siano decorsi trenta giorni dal formale invito alla regolarizzazione della sua posizione ad esso inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante dagli atti associativi, come personalmente comunicati in precedenza con lettera raccomandata;
- per ragioni e motivi di particolare rilevanza che, su delibera motivata del Comitato di Presidenza, abbiano reso inopportuna ovvero inconciliabile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 11 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci iscritti ed in regola con le norme statutarie, per assumere formali decisioni di natura ordinaria e straordinaria inerenti la vita dell'Associazione.

Essa è convocata, in sede ordinaria ovvero straordinaria, per decisione del Comitato di Presidenza, ovvero da un Membro del Comitato su mandato del Comitato di Presidenza, ovvero su richiesta di almeno la metà dei soci fondatori con richiesta inviata al Presidente.

L'assemblea degli associati è convocata con preavviso scritto di almeno dieci giorni liberi da indirizzare al domicilio degli associati, ivi indicando il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea risulta regolarmente costituita in sede ordinaria con la presenza di persona, o per delega scritta ad altro associato ed accettata valida dal Presidente, di almeno la metà più uno degli associati. E' vietato il cumulo di deleghe superiore a cinque.

In seconda convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea, in sede ordinaria, delibera sull'indirizzo generale dell'attività ordinaria dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e le relative relazioni del Presidente, del Tesoriere e dell'organo di controllo, nonché provvede alla nomina degli Organi direttivi e di controllo.

In sede straordinaria, per trattare, integrare o modificare materia statutaria, ovvero per delibere sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è

validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia in numero degli associati presenti di persona o per delega. In ogni caso, per la validità costitutiva dell'Assemblea straordinaria, deve essere presente la maggioranza dei soci fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, od in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti a cura del segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria.

Le delibere prese in Assemblea in conformità allo Statuto associativo obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Il voto viene dato in assemblea, di norma, per alzata di mano.

Qualora la natura degli argomenti da trattare lo renda opportuno, l'Assemblea può decidere la votazione per scrutinio segreto.

Art. 12 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza si compone da un numero disparo di membri da tre a nove nominati dall'Assemblea ordinaria, al quale viene affidata la gestione dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi compiti e scopi istituzionali. Esso dura in carica tre anni ed al termine del mandato i membri del Comitato possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Comitato ha facoltà di integrare per cooptazione il numero dei membri, fino alla entità di composizione numerica originaria.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato di Presidenza ha il compito di :

- deliberare senza limitazioni su tutte le questioni relative all'attività associativa per l'attuazione delle finalità statutarie, assumendo con pienezza di poteri tutte le iniziative di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati, procedendo sistematicamente all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati, accertando la permanenza dei requisiti di ammissione ed il regolare adempimento del pagamento dei contributi annuali, richiedendone la regolarizzazione pena l'esclusione dall'Associazione;
- deliberare motivatamente sulla esclusione degli associati o sulle dimissioni formalmente presentate;
- deliberare sull'entità, sulle modalità e termini di pagamento dei contributi annuali;
- deliberare sull'accettazione di contributi e devoluzioni di terzi sia privati, sia pubblici;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre

- all'Assemblea entro il primo semestre alla chiusura dell'anno sociale;
- deliberare sui piani organizzativi e di sviluppo della Associazione, sui programmi operativi dell'anno sociale, sull'organizzazione di convegni, seminari, incontri, e su riunioni congiunte con altre associazioni od enti similari;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti,
 istituzioni private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali
 per scopi similari o connessi, anche ai fini di comuni o temporanee
 politiche integrate;
- elabora, predispone ed approva i regolamenti operativi e funzionali in materia associativa e di disciplina dei rapporti interni;
- fare tutto quanto sia necessario o conveniente per l'organizzazione ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 13 – il Presidente

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea degli Associati originariamente in sede costitutiva e successivamente in sede di Assemblea ordinaria. Esso dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza della Associazione, cura i rapporti con le istituzioni, con gli altri enti ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali interessati o connessi all'attività della Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l'Assemblea generale degli associati.

Il Presidente può avere la rappresentanza dell'Associazione verso terzi ed in Giudizio, salvo quanto previsto in alternativa a punti n° 6 e n° 14 del presente Statuto.

Art. 14 – il Tesoriere

Il Tesoriere ha mansioni e responsabilità amministrative nell'ambito dell'Associazione. Cura l'incasso delle quote e dei contributi associativi, delle devoluzioni da terzi, e dei contributi da Enti pubblici e privati.

Cura la regolare e puntuale amministrazione dei rapporti economico – finanziari e patrimoniali dell'Associazione rispondendone al Comitato di Presidenza, nelle materie economico – finanziarie - patrimoniali ed amministrative.

Il Tesoriere, di diritto, è uno dei componenti del Comitato di Presidenza cui può venire affidata la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in Giudizio con firma congiunta, unitamente ad un altro componente del Comitato di Presidenza, in sostituzione alternativa del Presidente.

Predispone i Bilanci preventivi e consuntivi ai sensi delle Leggi vigenti relativi ai vari anni sociali, corredandoli della documentazione probatoria. Alla loro stesura definitiva, egli consegna formalmente le bozze di bilancio al Presidente per la successiva approvazione da parte del Comitato di Presidenza, e per la trasmissione ulteriore all'Organo di controllo.

Il Tesoriere cura tutte le incombenze formali inerenti e connesse alle attività ed ai rapporti economici – giuridici afferenti l'attività associativa e tra

l'Associazione ed i terzi.

Art. 15 – Il Revisore o il Collegio dei Revisori

L'Assemblea ordinaria nomina l'Organo di Controllo, scegliendo di volta in volta il Revisore unico, ovvero il Collegio dei Revisori composto di n° tre componenti, sempre tutti professionisti revisori contabili estranei alla Associazione.

L'Organo di controllo ha compiti di revisione e controllo delle risultanze amministrative e contabili dell'Associazione, predisponendo una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo, da mettere a disposizione degli associati in sede di Assemblea per l'approvazione del Bilancio.

L'Organo di controllo ha facoltà di presenziare alle riunioni del Comitato di Presidenza e deve essere formalmente convocato.

L'Organo di controllo assiste in Assemblea in sede di approvazione del Bilancio ove da lettura della sua Relazione accompagnatoria.

L'Organo di controllo ha diritto di conoscere dal Presidente e dal Tesoriere tutte le informazioni ed i dati inerenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale della Associazione, nonché tutti i fatti giuridici – amministrativi di rilievo i cui effetti potranno confluire od avere effetti sul bilancio consuntivo.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per l'attività svolta l'Organo di controllo ha diritto agli emolumenti con rinvio alle tariffe professionali.

Art. 16 – Compensi

Salvo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, tutti gli altri incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezioni delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito da chiunque prestate, le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe, ovvero le normali condizioni di mercato, nel pieno rispetto della vigente normativa previdenziale ed assicurativa.

Rimane salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 17 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 18 – Eventuale riconoscimento della personalità giuridica

Il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento della vita dell'Associazione, può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica: in tal caso il Presidente dell'Associazione è sin da ora autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modifiche che dovessero essere richieste dall'Autorità competente, senza bisogno di una ulteriore, specifica deliberazione dell'Assemblea.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria per qualsivoglia ragione, il patrimonio residuo associativo dovrà essere devoluto, a scelta dell'Assemblea che delibera sullo scioglimento, ad altra organizzazione che svolga attività similare o sia vicina ai principi ideali ed agli scopi associativi.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto o regolamentato dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme e disposizioni di legge in materia associativa.

Di tutto quanto sopra riportato è stilato il presente Verbale Costitutivo dell'Associazione che, in duplice originale di cui uno per il Registro, previa sua lettura ed integrale approvazione all'unanimità dei presenti, viene controfirmato da tutti i partecipanti associati fondatori.